

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35
Ultimo Aggiornamento del 01.12.2010

Contratto di assicurazione multirischio per scuole Pubbliche di ogni ordine e grado

Programma AmbienteScuola® 2013/2014

Responsabilità Civile Terzi
Infortuni
Assistenza
Malattia
Tutela Legale
Altri Danni ai Beni
Perdite Pecuniarie

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il programma è distribuito in esclusiva da:



Mod. CGA 1.3 - amb 13

NOTA INFORMATIVA

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.



INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Inter Partner Assistance S.A è la Rappresentanza Generale per l'Italia della Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € € 11.702.613 al 100% AXA Assistance e opera in Italia in regime di stabilimento.

Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail direzione.italia@ip-assistance.com – Sito internet www.axa-assistance.it.

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Il numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione I.00014, Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151

In qualità di delegataria di Axa Assicurazioni S.p.A.

Inter Partner Assistance S.A è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Per maggior dettaglio si rinvia all'art. 25 "Clausola Delega e Condelega" prevista dalle Condizioni di assicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 103.097.727 euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 11.702.613 euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 12.930.728 euro.

L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 137,6%.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.ambientescuola.com a far data dal 31 maggio di ogni anno.



INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Contratto e/o da quello nella comunicazione di Copertura Provvisoria inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

AVVERTENZA – termini e modalità per l'esercizio della disdetta

La copertura non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 6 "DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

Il presente Contratto prevede una serie di coperture assicurative suddivise in sezioni di seguito indicate:

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE

La sezione I - prevede :

la garanzia **R.C.T.** che protegge l'assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente procurati a terzi nello svolgimento dell'attività svolta (Art. 1 – "Oggetto della garanzia" Lettera A));

la garanzia **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)** (Art. 1 – Oggetto della garanzia Lettera B)), che opera a tutela dell'Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai

dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

La Sezione I – Responsabilità Civile prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., più precisamente per:

R.C.T.

- Art. 12 – Non sono considerati Terzi
- Art. 15 – Esclusioni
- Art. 16 – Danni a Mezzi Sotto carico e scarico
- Art. 19 – Danni a cose (trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi) di terzi nell'ambito di attività di stages e alternanza scuola/lavoro
- Art. 20 - Danni da sospensione od interruzione di esercizio
- Art. 21 - Danni da incendio
- Art. 25 - Evento che coinvolge più garanzie

Avvertenza

Presenza di scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo per:

- Art. 16 – Danni a Mezzi Sotto carico e scarico
- Art. 19 – Danni a cose (trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi) di terzi nell'ambito di attività di stages e alternanza scuola/lavoro
- Art. 20 - Danni da sospensione od interruzione di esercizio
- Art. 21 - Danni da incendio
- Art. 25 - Evento che coinvolge più garanzie

SEZIONE II - INFORTUNI

Con questa copertura la Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio.

L'assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione dichiarata in polizza ed alle attività, ove previste, ad essa connessa.

Avvertenza

esclusioni e limiti delle coperture assicurative il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle c.g.a. ed evidenziati in neretto o con retinatura. specificatamente:

- All'Art. 3 – Percorso casa scuola casa”;
- All'art. 5 “esclusioni”;
- All'art. 8 “alluvioni, inondazioni, terremoti”;
- All'art. 9 “rischio aeronautico”;
- All'art. 12 “rimborso spese mediche a seguito di infortunio”;
- All'art. 13 “diaria da ricovero”;
- All'art. 14 “day hospital”;
- All'art. 15 “diaria da gesso”;
- All'art. 16 “danno estetico”;
- All'art. 17 “spese di accompagnamento e trasporto dell'assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa”;
- All'art. 18 “spese di trasporto da casa a scuola e viceversa”
- All'art. 19 “mancato guadagno”;
- All'art. 20 “rimborso riparazioni apparecchi ortodontici degli alunni”;
- All'art. 21 “spese funerarie”;
- All'art. 22 “spese aggiuntive”;
- All'art. 23 “spese per lezioni private di recupero”;
- All'art. 24 “perdita dell'anno scolastico”;
- All'art. 25 “indennità da assenza per infortunio”;
- All'art. 26 “danneggiamento di biciclette”;
- All'art. 27 “garanzia annullamento”
- All'art. 28 “invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale”;
- All'art. 29 “invalidità permanente da aids – epatite virale”;
- All'art. 30 “indennizzo forfetario per poliomielite e meningite cerebro-spinale”;

- All'art. 31 "indennizzo forfetario per aids ed epatite virale";
- All'art. 32 "criteri di indennizzabilità";
- All'art. 33 "recupero sperato - coma continuato (recovery hope)";
- All'art. 34 "borsa di studio";
- All'art. 35 "cumulo di indennità";
- All'art. 40 "massimale catastrofale";
- All'art. 41 "limiti di età e persone non assicurabili";

SEZIONE - III ASSISTENZA NUMERO VERDE 800 914956

**OPPURE +39 06 42115564 SE CI SI TROVA
ALL'ESTERO**

Per l'aiuto tempestivo all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

SEZIONE - IV MALATTIA

Garantisce il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere in viaggio secondo quanto previsto alla sezione "IV – Malattia";

SEZIONE - V TUTELA LEGALE,

Per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro

SEZIONE VI - ALTRI DANNI AI BENI

SEZIONE VII - PERDITE PECUNIARIE.

La copertura prevede rimborsi e indennizzi in caso di sinistro. A titolo di esempio l'annullamento del viaggio organizzato dall'istituto, il furto e il danneggiamento del bagaglio secondo quanto previsto alla sezione "VI – Altri danni ai beni" e "VII – Perdite pecuniarie".

Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione che di seguito si riportano:

- **Responsabilità Civile:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "I – Responsabilità Civile";
- **Infortuni:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "II – Infortuni";
- **Assistenza:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "III – Assistenza";

- **Malattia:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "IV – Malattia";
- **Tutela legale:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "V – Tutela legale";
- **Altri danni ai beni:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "VI – Altri danni ai beni";
- **Perdite pecuniarie:** Art. 1 "Oggetto della garanzia" della sezione "VII – Perdite pecuniarie";

AVVERTENZA - Rivalsa

Il contratto non prevede la possibilità da parte di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. di agire in rivalsa verso gli assicurati come disciplinato dall'art. 1916 del C.C.

AVVERTENZA – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato "esclusioni" cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA – Scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.

Per maggior dettaglio si rinvia al quadro sinottico allegato. Per verificare la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Scoperto

1° caso – Sezione VII – Perdite Pecuniarie

Qualora il dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, subisca un danno al proprio autoveicolo durante il tragitto necessario alla missione, indennizzabile ai termini di polizza, quantificato in € 500,00, L'Assicuratore corrisponderà un importo pari ad € 450,00, essendo previsto uno scoperto del 10% sulla somma da indennizzare.

Massimale

1° caso – Sezione III - Assistenza

Qualora un dipendente in missione, durante il viaggio di rientro subisca un guasto all'autoveicolo e abbia bisogno del traino presso il più vicino

punto di assistenza, l'Assicuratore provvederà a tenere in carico le spese relative fino al massimale di € 250,00. L'eccedenza oltre detto massimale resta a carico del dipendente.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o reticenti fornite dall'Assicurato/Contraente, possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 15 "DICHIARAZIONI

DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE" della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione di ogni elemento che possa determinare l'aggravamento e la diminuzione del rischio. La mancata osservanza di tali comunicazioni può determinare le conseguenze previste dagli artt. 1897 e 1898 c.c..

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 19 "Aggravamento del rischio" e all'articolo 20 "Diminuzione del rischio" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.

Il premio annuo deve essere corrisposto a seconda delle tabelle premio allegate in polizza.

Il contraente può effettuare il pagamento del premio utilizzando come mezzo di pagamento il Bonifico bancario o postale.

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA

In caso di durata poliennale, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto a ciascuna

eventuale scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con trenta giorni di anticipo.

Si rinvia all'art. 6 "Decorrenza e durata dell'assicurazione – Pagamento del premio" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

PER TUTTE LE SEZIONI

Ogni apertura di sinistro dovrà essere corredata dal modulo firmato dall'insegnante responsabile che certifichi:

- il luogo dove è avvenuto il sinistro;
- la dinamica;
- i danni subiti.

Nel caso la responsabilità del contesto non preveda che la stessa sia di un insegnante, il documento di apertura del sinistro sarà certificato dal preside.

PER LA SEZIONE III – ASSISTENZA

Il Contraente/Assicurato deve:- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto alla Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. tramite l'apposito **numero verde 800 914956** oppure il numero +39.06.42115564 qualora ci si trovi all'estero; nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero +39.06.4818960.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 26 "Modalità per la denuncia di sinistro" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

PER LA SEZIONE IV – MALATTIA

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance S.A. – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. Immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l'Assicurato dovrà notificare per iscritto alla Inter Partner Assistance S.A. le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati:

scuola di appartenenza;

nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;

numero di polizza.

Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato dalla Inter Partner Assistance S.A. per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione medica e dei giustificativi originali al netto di quanto l'Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi.

PER LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Inter Partner Assistance S.A. – Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma, immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro o quando ne abbia avuto conoscenza.

PER LA SEZIONE VI – ALTRI DANNI AI BENI

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance S.A. – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

In caso di infortunio deve essere descritta, nel dettaglio la dinamica dell'infortunio, e deve essere prodotto il certificato medico, ove prescritto.

In caso di infortunio che colpisca le garanzie del seguente elenco, la denuncia dovrà essere inoltre corredata di certificato di pronto soccorso entro 24 ore dall'evento (farà fede l'accesso al triage):

- art. 12 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
- art. 20 - Rimborso riparazione apparecchi ortodontici;
- art. 22 - Spese aggiuntive;
- art. 25 - Indennità da assenza per infortunio;
- art. 26 - Danneggiamento biciclette;
- art. 27 - Garanzia annullamento.

La denuncia sarà effettuata via internet, mediante l'apposito programma, al menu "Sinistri On-line" del sito www.ambientescuola.it. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 24 ore. In caso di indisponibilità del programma internet, il Contraente potrà contattare AmbienteScuola® S.r.l. per stabilire procedure alternative.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Bernardino Alimena, 111, c.a.p. 00173 Roma – numero fax 0039.06.48.15.811 – servizio.clienti@ip-assistance.com.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa

di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Ricorso alla Autorità Giudiziaria / Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per le sezioni di Responsabilità Civile e Tutela Legale - si considerano assicurati anche:

- ♦ l' Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell' Amministrazione Scolastica;
- ♦ l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
- ♦ il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ASSICURATI A TITOLO ONEROSO

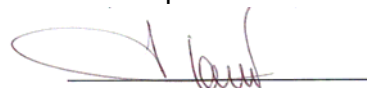
- gli alunni iscritti alla scuola;
- gli alunni privatisti;
- i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA,CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
- tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.

ASSICURATI A TITOLO GRATUITO

- gli alunni H (disabili);
- gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto, per attività scolastica e culturale;
- i partecipanti al Progetto Orientamento
- gli uditori e gli alunni in "passerella";
- gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Stéphane Coulot



- gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche così come disciplinato dalla Sezione I - Responsabilità Civile art.6 (nello svolgimento delle loro mansioni);
- prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità.
- tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
- gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 e s.m.;
- gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici
- i Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;
- gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali nonché gli O.S.S e gli O.S.A.;
- gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti.
-
-
- gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
-
- il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
- il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
- i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate. Si precisa

che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla combinazione E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G;

- i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
- gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione mensa;
- i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purchè vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico.

Assicurazione: il documento che prova l'assicurazione.

AssiScuola® : marchio depositato e utilizzato da World Services International s.r.l.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..

Bagaglio: ai sensi della presente polizza si intende quanto l'Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.

Beneficiario (caso morte): gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate ai quali la Inter Partner Assistance S.A. dovrà corrispondere la somma assicurata.

Bicibus: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza. E' composta dalla Centrale Telefonica che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.

Coassicurazione: Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico

contratto di assicurazione, anche in forma di delega/condelega, senza vincolo di solidarietà.

Contraente: l'Istituto Scolastico Pubblico di ogni ordine e grado che sottoscrive la polizza.

Copertura provvisoria: il documento che attesta provvisoriamente l'effettiva copertura assicurativa del rischio richiesta dalla scuola, in attesa che il Contraente comunichi i parametri necessari alla determinazione del premio per la successiva emissione del contratto definitivo.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danno patrimoniale: l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge che non sia in conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamento a cose.

Delegataria: E' l'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio (Condelegataria).

Domina Scuola srl: società iscritta al R.U.I. con il n° E000049245 che per conto di AmbienteScuola® S.r.l. distribuisce la polizza. Domina Scuola srl ha sede in via Petrella, 6 – 20124 Milano – Tel. 02/20.23.31.318 Fax 02/20.23.31.323.

Effetti personali a scuola:

come effetti personali si intendono specificatamente:

- Vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali;
- borsa da passeggio;
- zaino
- orologio (solo se indossato)
- materiale scolastico
- apparecchi odontoiatrici/acustici.

Esteri: tutti i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Europa: tutti gli stati dell'Europa geografica compreso la Russia ad ovest degli Urali.

Familiare: coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).

Franchigia: la parte del danno, stabilita nella Polizza, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: l'impegno della Inter Partner Assistance S.A. in base al quale, in caso di sinistro, la Inter Partner Assistance procede al pagamento dell'indennizzo del sinistro subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio.

Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall'Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato guasto la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti quelli causati per negligenza dell'Assicurato, quali: l'esaurimento del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell'antifurto. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc...).

Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Incendio: la combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Inter Partner Assistance S.A. in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una necessità di curare le lesioni.

Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - via Petrella 6 20124 Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - l'Agenzia plurimandataria - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505 che per conto della Inter Partner Assistance S.A. distribuisce la presente assicurazione e ne ha in carico la gestione.

Intervento estetico: intervento chirurgico o non chirurgico a fini puramente estetici (es.: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc...).

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Istituto Scolastico: ente che racchiude una pluralità di Assicurati, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all'Ente medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.

Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Malattia improvvisa: malattia improvvisa di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; il decorso della malattia deve essere rapido e quindi avere inizio in un tempo brevissimo e non deve dipendere da fattori preesistenti come ad esempio: appendicite acute ed ernie strozzate, meningite-peritonite-pleurite (tutte e tre in forma acuta e non tubercolare), pneumonite acuta, febbre tifoide, paratifoide da accertarsi con sierodiagnosi, morbillo, rosolia, scarlattina, erisipela, varicella, vaiolo, insolazione, carbonchio, tetano, idrofobia o rabbia, parotite epidemica, peste bubbonica, colera asiatico, difterite, encefalite letargica; non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia nota all'Assicurato.

Malattia pre-esistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Malore: l'indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.

Massimale: la somma massima stabilita in Polizza fino alla concorrenza della quale la Inter Partner Assistance S.A. si impegna a prestare la garanzia prevista.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Inter Partner Assistance S.A. che identifica la Inter Partner Assistance S.A., il Contraente e gli Assicurati, riportante le prestazioni e le garanzie pattuite, nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

Pedibus: servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo stabilito alla scuola e viceversa.

Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico arrecato a terzi, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguente a danno a persone o danneggiamento a cose e/o animali.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra la Inter Partner Assistance S.A., il Contraente e l'Assicurato ed è composto dalle presenti Condizioni che riportano tutte le clausole contrattuali, dalla Nota Informativa "Tutela Dati Personali" ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Modulo di Polizza e suoi intercalari entrambi sottoscritti dalla Inter Partner Assistance S.A. e dal Contraente.

Premio: la somma dovuta dal Contraente, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Inter Partner Assistance S.A. le garanzie previste dalla polizza.

Prestatori di Lavoro : tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

R.C. verso la P.A.: la Responsabilità Civile dell'Assicurato verso la Pubblica Amministrazione.

R.C. verso Terzi: la Responsabilità Civile dell'Assicurato verso Terzi.

Rapina: il reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente in Italia, rilevabile dalla certificazione anagrafica.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Rientro Sanitario: il trasferimento dell'Assicurato dall'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo: il reato previsto agli artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scuole: le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Trasferimento Sanitario: il trasferimento dell'Assicurato dall'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all'istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso.

Trasporto Sanitario: il trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'evento del sinistro al più vicino istituto di cura o centro medico.

Tutela legale: l'assicurazione prestata ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 - artt. 163, 164, 173 e 174.

Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.

Viaggio: in Italia e/o all'Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscambi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo didattico, purché organizzate dall'Istituto Scolastico che ha sottoscritto la polizza.

Si intende lo spostamento dell'Assicurato al di fuori dell'Istituto Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al suo rientro al medesimo luogo.

World Services International s.r.l. società iscritta al R.U.I. con il n. E000049243 che per conto di AmbienteScuola® S.r.l. distribuisce la polizza. World Services International s.r.l. ha sede operativa in via Petrella, 6 – 20124 Milano – tel. 02/20.23.31.320 fax. 02/20.23.31.324. La sede legale è in Via Giotto 3, 20145 Milano.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Fatto generatore: la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo;

Sinistro: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'Assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'assicurato.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Art. 1 - GARANZIE PRESTATE

Il Programma Assicurativo AMBIENTESCUELA® è una polizza multirischi studiata in esclusiva da AmbienteScuola® S.r.l., che viene messa a disposizione di tutte le scuole italiane pubbliche di ogni ordine e grado.

Si conviene tra le parti che, qualora la presente polizza sia stipulata a favore di:

a) Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia Nazionale di Danza. Relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono quelli indicati e previsti dal DPR n°132 del 28 febbraio 2003.

Art. 2 - SERVIZIO CLIENTI

Il Servizio Clienti, garantito 24 ore su 24 è a disposizione degli Assicurati per richiedere i seguenti servizi:

- SOS Commerciale E SOS Consiglio di Istituto: al numero 338.60.90.701 per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e applicazione della polizza
- SOS SINISTRI al numero telefonico 335.79.03.113 per l'assistenza sui sinistri in qualunque momento e situazione.
- SINISTRI ON LINE: sul sito www.ambientescuola.it per monitorare in tempo reale lo stato di ogni sinistro.
- HELP DESK: Per accompagnare le navigazione nel sito di AmbienteScuola® S.r.l.
- SKYPE: per telefonare ad AmbienteScuola® S.r.l. senza alcun costo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO

La polizza copre i rischi che di seguito si riportano divisi per le varie tipologie di garanzie prestate:

- SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE
- SEZIONE II – INFORTUNI
- SEZIONE III – ASSISTENZA
- SEZIONE IV – MALATTIA
- SEZIONE V – TUTELA LEGALE
- SEZIONE VI – ALTRI DANNI AI BENI
- SEZIONE VII – PERDITE PECUNIARIE

ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il Contraente dichiara, all'atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero definitivo.

ART. 2.1 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE

a) Se aderisce la totalità degli alunni (con dichiarazione della scuola, così come risultante dal Registro degli Iscritti che la scuola s'impegna ad esibire a semplice richiesta), il numero definitivo dei paganti deve essere comunicato ad AmbienteScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dalla contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 95% (novantacinque per cento) degli alunni; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli artt. 1898 – ultimo comma - e 1907 del c.c.

La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima);

b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l'elenco nominativo degli aderenti, su specifica modulistica resa disponibile ON-LINE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio sito internet www.ambientescuola.it La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell'elenco nominativo;

c) L'assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.

d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta purché l'Istituto assicurato non sia prevalentemente ad essi rivolto.

Si precisa che tutti gli alunni neo iscritti e frequentanti il nuovo anno scolastico sono compresi nella copertura fino alla naturale scadenza della polizza in corso senza il versamento del relativo premio, nei limiti della percentuale di tolleranza prevista alla lettera a) del presente articolo.

ART. 2.2 – OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE

a) Se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichiarazione della scuola, così come risultante dai Registri scolastici che la scuola s'impegna ad esibire a semplice richiesta, la Copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione, le garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 95% (novantacinque per cento) degli operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli artt. 1898 – ultimo comma - e 1907 del c.c..

b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la copertura di tali soggetti la scuola si impegna a fornire l'elenco nominativo del personale aderente la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell'elenco nominativo.

c) per il personale scolastico è ammessa la richiesta di 3 inclusioni a titolo gratuito.

d) Si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale che ha già versato il premio;

e) qualora l'operatore presti servizio in più scuole assicurate con il Programma AmbienteScuola il premio è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è necessario che l'operatore comunichi ad AmbienteScuola® S.r.l. l'elenco delle scuole presso le quali presta servizio.

- f) l'assicurazione è valida anche per gli operatori che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.

Si precisa che, relativamente ai punti e) f) la denuncia dovrà essere effettuata dall'Istituto scolastico presso il quale l'Operatore ha versato il premio.

ART. 2.3 - OPZIONE FULL OPERATOR

Se richiamato nel modulo di polizza, a deroga del precedente punto, tutti gli operatori scolastici, si intendono assicurati senza obbligo di identificazione preventiva secondo le condizioni di polizza, purché il contraente abbia versato il corrispondente premio. Per l'identificazione degli operatori scolastici fanno fede i registri scolastici.

In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il numero delle persone dichiarato dalla contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno l' 85% (ottantacinque per cento) degli alunni e degli operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli artt. 1898 – ultimo comma - e 1907 del c.c..

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Al ricevimento del modulo di adesione, AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola, la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la copertura immediata.

Se il numero degli alunni indicato nel modulo di adesione è:

- definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emesso il contratto. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la polizza quietanzata.

- non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e riceverà un'ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del numero definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna dei contratti, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la polizza considerando l'ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.

ART. 4 - ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI ASSICURATI

L'assicurazione può essere estesa:

- ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici;
- ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l'uscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al POF approvato dal Consiglio d'Istituto, o dal Capo d'Istituto, o da altro organo preposto all'approvazione.

Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali.

Qualora l'assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali.

ART. 5 - PREMIO ANNUO UNITARIO

Per il premio annuo unitario delle singole combinazioni, si fa riferimento alle relative tabelle premio allegate in polizza.

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Contratto e/o da quello nella comunicazione di Provvisoria inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle parti di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorniprima della scadenza. Limitatamente alle prestazioni specifiche rivolte agli assistenti di lingua straniera secondo quanto previsto dall'art. 21 Sezione III – Assistenza e dall'art. 5 – Sezione IV – Malattia la copertura è da intendersi per una durata massima di 90 giorni consecutivi. Il periodo di copertura non potrà in ogni caso eccedere la data di chiusura dell'anno scolastico.

La Comunicazione di Copertura Provvisoria, inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l., è, a tutti gli effetti valida ed efficace, sino all'emissione ed al perfezionamento del corrispondente contratto.

Il premio dovrà essere corrisposto ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 30 giorni dall'emissione della polizza/appendice. Le polizze si intendono

emesse anche quando sono disponibili sul sito per il Contraente. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso il contratto comprendente il diverso periodo.

ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente assicurazione vale per il mondo intero, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.

Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

ART. 8- ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

ART. 10 – PROVA

Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Inter Partner Assistance S.A., a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

ART. 11 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Inter Partner Assistance S.A. rinuncia al recesso per sinistro.

ART. 12 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli Assicurati.

ART. 13 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La Società esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che

l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli art. 1892 e 1893 C.C.

ART. 14 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni Assicurati: per la loro identificazione, e per il computo del premio, si farà riferimento ai registri del contraente, il quale si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Inter Partner Assistance S.A., per accertamenti e controlli insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. Tale facoltà non si intende valida per quanto previsto al punto b) art. 2.1.

Per gli operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione full operator.

ART. 15 – DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

La Inter Partner Assistance S.A. presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa che l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell'Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Inter Partner Assistance S.A., una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Inter Partner Assistance S.A. o ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la polizza è assegnata.

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 17 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di due anni a norma dell'art. 2952 c.c. e successive modifiche.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).

ART. 19 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Inter Partner Assistance S.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Inter Partner Assistance S.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

ART. 20 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 21 - LIMITI DI ESPOSIZIONE

I massimali previsti per i servizi assicurativi di seguito riportati, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla polizza e preventivamente autorizzata dalla Inter Partner Assistance S.A., sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti.

ART. 22 RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE

La Inter Partner Assistance S.A. si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 23 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RESPONSABILITÀ

In caso di servizi assicurativi non usufruiti o usufruiti solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per

negligenza di questi, la Inter Partner Assistance S.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

La Inter Partner Assistance S.A. non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 24 - FIGURA DEL CONTRAENTE ASSICURATO:

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30.5.96, relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare all'Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all'istituzione scolastica contraente. Il soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è pertanto l'amministrazione scolastica (intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l'USR, l'USP o l'istituzione scolastica) per il fatto dei propri dipendenti o alunni.

Art. 25 - CLAUSOLA DELEGA E CONDELEGA

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal seguente riparto, è compresa la responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente tramite la Società Inter Partner Assistance S.A., all'uopo designata quale Delegataria o per il tramite della Società Axa Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata come Condelegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalla Condelegataria dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti dell'altra Condelegataria con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Condelegataria Riparto:

		Quota
Compagnia		
Delegataria	Inter Partner Assistance S.A.	2%
Condelegataria	Axa Assicurazioni S.p.A.	98%

ART. 26 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

26.1 - PER LA SEZIONE III - ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato dovrà contattare, al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre i 3 (tre) giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A. tramite l'apposito **numero verde 800 914956** oppure il numero +39.06.42115564 qualora ci si trovi all'estero; nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero +39.06.4818960.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste degli Assicurati.

**L'Assicurato dovrà qualificarsi come
"ASSICURATO AMBIENTESCUELA" e comunicare:**

- cognome e nome;
- nome dell'Istituto Scolastico di appartenenza;
- indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza;
- recapito telefonico;
- tipo di assistenza richiesta;
- tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia "soccorso stradale") per i Revisori dei Conti e i dipendenti in missione.

Il Beneficiario della garanzia "soccorso stradale" (Revisore dei Conti / dipendente in missione) si obbliga inoltre, se richiesto e successivamente al sinistro:

- a fornire, a richiesta della Inter Partner Assistance S.A., ogni documentazione comprovante il diritto ad usufruire della prestazione "Soccorso stradale";
- a comunicare via fax alla Inter Partner Assistance S.A., copia dell'incarico rilasciato dall'Istituto Scolastico e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione per la visita da effettuare;

Tutte le prestazioni devono, comunque, essere autorizzate dalla Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A. pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.

L'Assicurato si obbliga inoltre:

- a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Inter Partner Assistance S.A.;
- ad esonerare dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
- a produrre, su richiesta della Inter Partner Assistance S.A., copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
- a fornire, a richiesta della Inter Partner Assistance S.A., ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.

26.2 – PER LA SEZIONE IV – MALATTIA

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance S.A. – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l..

Immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l'Assicurato dovrà notificare per iscritto alla Inter Partner Assistance S.A. le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati:

- scuola di appartenenza;
- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di polizza.

Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato dalla Inter Partner Assistance S.A. per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione medica e dei giustificativi originali al netto di quanto l'Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi.

La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la decadenza totale o parziale del diritto di rimborso.

Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dall'art. 5 – Sezione IV – Malattia, l'Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione attestante l'assegnazione all'Istituto Scolastico e la data di inizio dell'attività di Assistente di lingua.

26.3 - PER LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE

Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Inter Partner Assistance S.A. – Ufficio Gestione sinistri e Tutela Legale, Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma, immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro o quando ne abbia avuto conoscenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Inter Partner Assistance S.A. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Inter Partner Assistance S.A. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il

Circondario del Tribunale competente, la Inter Partner Assistance S.A. garantirà gli onorari con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Inter Partner Assistance S.A.. La Inter Partner Assistance S.A. avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

26.4 – PER LA SEZIONE VI – ALTRI DANNI AI BENI

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance S.A. – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro bagaglio

- a) nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna, ecc.), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo la conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore stesso;
- b) in aeroporto, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell'aeroporto e trasmetterla alla Inter Partner Assistance S.A.;
- c) in altri luoghi, l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Inter Partner Assistance S.A. L'Assicurato deve inoltre inviare alla Inter Partner Assistance S.A.:
 - la descrizione accurata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
 - l'elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché la documentazione originale comprovante l'acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute, ecc.);
 - le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza.

L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

26.5 - PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Agenzia (AmbienteScuola®Srl) tramite internet, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.ambientescuola.it, entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati alla Inter Partner Assistance S.A. – per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.

La denuncia deve indicare il luogo, il giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso o nell'impossibilità di altre strutture mediche, di norma, rilasciato entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

Per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatto, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 24 ore dall'evento.

In caso di indisponibilità del programma internet, il Contraente potrà contattare AmbienteScuola® S.r.l. per stabilire procedure alternative. Qualora gli apparecchi telematici di AmbienteScuola® S.r.l. per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della Scuola rubricare il sinistro, la Inter Partner Assistance S.A. consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la Scuola. Tutta la certificazione medica successiva al primo certificato e attestante l'evoluzione dell'infortunio, deve essere trasmessa all'Agenzia entro trenta giorni dalla data del rilascio della stessa.

L'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Colui il quale richieda l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari alla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i mediche che hanno visitato e curato l'Assicurato.

In mancanza del certificato di guarigione/modulo di chiusura sottoscritto dalla famiglia/assicurato, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Se intenzionalmente non viene adempiuto agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempimento è involontario, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

26.6 - DENUNCIA DEI CASI DI POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO SPINALE, AIDS, EPATITE VIRALE (artt. 28 e 29 SEZIONE II)

La denuncia deve essere effettuata se, secondo parere medico, è possibile un'invalidità permanente. In tal

caso deve essere presentata denuncia per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente. La denuncia deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze del fatto. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Inter Partner Assistance S.A. fornendo alla stessa ogni informazione. L'Assicurato deve presentare non prima che siano trascorsi almeno 240 giorni dalla denuncia, specifica documentazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente correlato all'evento.

Qualora la presente assicurazione pervenga alla scadenza prima che l'evento sia denunciato e sempreché lo stesso si sia manifestato durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è stabilito il termine di un anno dalla scadenza dell'assicurazione.

ART.27 - NON CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO RESPONSABILITA' CIVILE E DELL'INDENNIZZO INFORTUNI

Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile Verso Terzi si conviene che la Inter Partner Assistance S.A. accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la Responsabilità Civile dell'Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui l'Assicurato Responsabilità Civile non sia responsabile, la Inter Partner Assistance S.A. provvede al pagamento della somma garantita dalla sezione infortuni. Se l'Assicurato Responsabilità Civile viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, la Inter Partner Assistance S.A. pagherà il danno in base alla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi deducendo dall'importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio della relativa sezione.

La garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli Assicurati.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE

In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 tutte le garanzie sono prestate inoltre a favore di:

- ♦ l' Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell' Amministrazione Scolastica;
- ♦ l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
- ♦ il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Inter Partner Assistance S.A. risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.)

La Inter Partner Assistance S.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del c.c., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

D) RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola.

La Inter Partner Assistance S.A. rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

E) DANNO BIOLOGICO

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c..

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART. 2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico – sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché gli STAGE e l'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

ART. 3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia è altresì operante per:

A. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.

B. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.

C. Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza.

D. L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.

E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della legge 990 (Responsabilità civile della circolazione veicoli a motore).

F. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1.

G. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

H. L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03.04.1996).

I. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti.

L. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.

M. Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

N. Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

ART. 4 - STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La garanzia è operante anche durante il periodo della partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO", con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Inter Partner Assistance S.A. si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel modulo di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza dell'alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l'Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

A maggior precisazione di quanto già indicato all'art. 1 lettera A) della presente sezione, la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso. Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

ART. 7 - PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. SOMMINISTRAZIONE LAVORO)

A maggior precisazione di quanto già indicato all'art. 1 punto B della presente sezione, la garanzia R.C.O. vale per i prestatori d'opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI ALL'I.N.A.I.L.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Inter Partner Assistance

S.A. risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11.

Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Inter Partner Assistance S.A. fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

ART. 9 - COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 10 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso sempreché, tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 11 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene che sono considerati terzi, anche tra loro, gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

ART. 12 - NON SONO CONSIDERATI TERZI

I dipendenti dell'Assicurato e gli altri soggetti che abbiano con l'Assicurato un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura presso l'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Inter Partner Assistance S.A. rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati.

ART. 14 - MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE

Il massimale per le garanzie di Responsabilità Civile è pari a € 20.000.000,00 (venti milioni) per ogni sinistro fatti salvi i casi in cui è indicato diversamente.

ART. 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- A. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato in questo caso la garanzia sarà operante con una scoperto di € 250,00 per sinistro;
- B. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- C. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- D. cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione. La presente esclusione non vale per i danni provocati dalla somministrazione o dalla vendita al dettaglio di cibi e/o bevande nell'Istituto, purché la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- E. da furto;
- F. causati dalla detenzione od impiego di esplosivi non a scopo didattico;
- G. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- H. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- I. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- J. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- K. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- L. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- M. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

- N. derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- O. cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- P. conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- Q. morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici;
- R. conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;
- S. conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
- T. conseguenti a sequestri e scomparse di persona;
- U. conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi da fuoco;
- V. conseguenti a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;
- W. derivanti da responsabilità professionali mediche;
- X. derivanti da alluvioni, inondazioni e terremoti;
- Y. derivanti da aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo.
- Z. già oggetto di indennizzo nell'ambito della SEZIONE VI – ALTRI DANNI AI BENI – di cui all'art. 3 – GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

ART. 16 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

ART. 17 - COMMITTENZA

L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'Assicurato in qualità di committente dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza secondo il nuovo decreto D.Lgs 81/2008.

Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

ART. 18 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del c.c., per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

ART. 19 - DANNI A COSE (TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI) DI TERZI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI STAGES E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La garanzia comprende, limitatamente alle attività di stages ed alternanza scuola/lavoro, i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

ART. 20 - DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per sinistro.

ART. 21 - DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata (nell'ambito del massimale di polizza) sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per sinistro.

ART. 22 - CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

ART. 23 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Inter Partner Assistance S.A. assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si prende atto tra le parti che la Inter Partner Assistance S.A. non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dalla Circolare M.P.I. – Servizio legale – n. 6519.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Inter Partner Assistance S.A. entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Inter Partner Assistance S.A. ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Inter Partner Assistance S.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Inter Partner Assistance S.A. non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 24 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

ART. 25 - EVENTO CHE COINVOLGE PIU' GARANZIE

Si conviene che nel caso di danno che coinvolga in un unico sinistro contemporaneamente più garanzie previste in polizza, il risarcimento massimo a carico

della Inter Partner Assistance S.A. non potrà superare complessivamente per tutte le garanzie la somma di € 15.000.000,00 (quindici milioni) per sinistro.

ART. 26 - ALTRE PRECISAZIONI

- **Attività esterne** - Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.
- **Circolare del Ministero della P.I. n° 2170** - A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il Beneficiario, dei propri docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica.
L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.
- **Cessione a terzi di locali e attrezzature** - Premesso che l'Istituto Scolastico o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso a terzi.

SEZIONE II - INFORTUNI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione dichiarata in polizza ed alle attività, ove previste, ad essa connessa, ricomprese nel successivo art. 2.

ART. 2 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);

4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;
5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
6. tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all'uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
7. tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai corsi organizzati dall'Istituto Scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
8. tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
9. refezione e ricreazione;
10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
11. gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
12. viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
13. durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dalla Contraente e con personale della scuola;
14. attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
15. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
16. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
17. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

ART. 3 - PERCORSO CASA SCUOLA CASA - PEDIBUS E BICIBUS

La garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza dell'assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.

Relativamente alla liquidazione per invalidità permanente per gli Operatori Scolastici resta stabilito che, in caso di sinistro agli operatori scolastici stessi, si applicherà la tabella di cui all'allegato di polizza.

Nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l'indennizzo per il caso di morte e di invalidità permanente sarà ridotto del 50%.

ART. 4 - ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 5 "Esclusioni", anche:

- intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;
- lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
- morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie;
- asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- assideramento e congelamento;
- folgorazioni;
- le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti;
- colpi di sole, di calore e di freddo;
- contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenuto nell'ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall'infortunio, l'indennizzo per tale garanzia è previsto dal Modulo di polizza, come stabilito ai successivi artt. 29 e 31;
- aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
- la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l'alunno abbia contratto la patologia successivamente al novantesimo giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell'assicurazione;
- si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche. Se l'ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere

medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 20%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Le delimitazioni di seguito elencate sono parte del contratto se ed in quanto pertinenti.

Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

- uso e guida di mezzi aerei fatta eccezione per quanto stabilito al successivo art. 9;
- guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;
- esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell'ambito del P.O.F. e del P.O.N.;
- partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico (è fatta eccezione per le attività sportive organizzate dalla scuola e previste all'art. 2);
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
- partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

ART. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

Come da Modulo di polizza o da copertura provvisoria.

ART. 7 - PRECISAZIONE

Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico. Restano tuttavia espressamente confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti dall'art. 32 nonché i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 41.

ART. 8 – ALLUVIONI, INONDAZIONI, TERREMOTI

Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza l'assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da alluvioni, inondazioni e terremoti, con l'intesa che in ogni caso l'esborso massimo per sinistro e per anno assicurativo non potrà superare l'importo complessivo di:

€ 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento relativamente alle combinazioni A e B;

€ 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento relativamente alle combinazioni C, D, E, F e G;

L'esborso massimo vale qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate. In caso di superamento di detti importi i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 9 - RISCHIO AERONAUTICO

Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea e low cost eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato. Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di € 10.000.000,00 (dieci milioni)

In caso di superamento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 10 - MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Inter Partner Assistance S.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l'Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

ART. 11 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

a) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Inter Partner Assistance S.A. liquida all'Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo la tabella di cui all'allegato A al contratto, sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L'invalidità è valutata con riferimento alla tabella (INAIL) contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Resta convenuto che:

b) in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che determini un grado d'invalidità pari o superiore

al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento);

- c) in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque per cento), l'indennizzo verrà raddoppiato;
- d) la percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro;
- e) nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti tellurici, residui all'Assicurato un'invalidità permanente di grado superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Inter Partner Assistance S.A. riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a € 100.000,00. L'esposizione massima della Inter Partner Assistance S.A., a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l'importo di € 500.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati;
- f) il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Inter Partner Assistance S.A. paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima;

ART. 12 - RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nel Modulo di Polizza le spese mediche sostenute a seguito di infortunio:

- per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
- per ticket sanitari;
- per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati;
- per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- per terapie fisiche e specialistiche;

- per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti.

Qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza comporti il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate da "Rimborso Spese Mediche a seguito di infortunio" si intendono raddoppiate.

Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dal modulo di polizza, la garanzia Rimborso Spese Mediche a seguito di infortunio comprende anche le seguenti prestazioni:

a) spese e cure odontoiatriche

Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al massimale indicato nel modulo di polizza, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

Nel caso in cui, a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici della Inter Partner Assistance S.A., e per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

b) spese e cure oculistiche

In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nel modulo di polizza le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l'acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

c) acquisto apparecchi acustici da infortunio

In caso di cure all'apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate fino al massimale indicato nel modulo di polizza le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che

le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato/a.

d) acquisto o noleggio carrozzelle

In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infortunio, sono rimborsate le spese fino al massimale indicato nel modulo di polizza. Dovranno essere presentati dietro richiesta della Inter Partner Assistance S.A. i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Come previsto nella sezione "A" - *INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI* dal punto 11 - *Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 12, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 13 - DIARIA DA RICOVERO

Viene corrisposta la diaria indicata nel modulo di polizza per ogni pernottamento in ricovero presso Istituti di cura pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 1000 pernottamenti.

ART. 14 - DAY HOSPITAL

Qualora l'intervento chirurgico o le terapie mediche rese necessarie dall'infortunio indennizzabile vengano effettuate in regime di Day Hospital, verrà corrisposta l'indennità giornaliera prevista nel Modulo di Polizza per ogni giorno di degenza diurna e per un massimo di 1000 giorni.

ART. 15 - DIARIA DA GESSO

Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una frattura radiologicamente accertata e di conseguenza l'Assicurato risulti portatore di gessature (o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo nei termini indicati nel modulo di polizza, per ogni giorno in cui l'Assicurato non possa recarsi a scuola. La stessa diaria sarà riconosciuta con la riduzione del 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato potrà recarsi a scuola.

Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all'Assicurato dall'Istituto di Cura, nella quale è certificata l'applicazione e la rimozione

dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile.

ART. 16 - DANNO ESTETICO

Se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato subisce deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, la Inter Partner Assistance S.A. riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al massimale indicato nel modulo di polizza. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d'infortunio.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, Inter Partner Assistance S.A. riconosce una liquidazione forfettaria come prevista nel modulo di polizza. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici al viso preesistenti all'evento.

ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL'ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA

Se a seguito di infortunio, l'Assicurato necessitasse, in base a prescrizione medica, di cure e di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di Cura, fino alla somma indicata nel modulo di polizza. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante le spese sostenute; in mancanza di ciò, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50/Km, con le seguenti modalità:

- trasferimenti all'interno del Comune: 7 Km forfettari giornalieri;
- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in linea retta, da centro Comune a centro Comune ed arrotondate al Km superiore.

ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, gli verranno

rimborsate le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di € 0,50 / Km, con le seguenti modalità:

- trasferimenti all'interno del Comune: 7 km forfettari giornalieri;
- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.

ART. 19 - MANCATO GUADAGNO

Qualora l'alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, venga ricoverato e necessitasse di assistenza da parte di un genitore e il genitore o si deve assentare dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro), o se lavoratore autonomo subisce l'interruzione dell'attività lavorativa (come da documentazione opportuna e ineccepibile), la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà, a titolo forfettario una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo nei termini indicati nel Modulo di Polizza, sino ad un massimo di 30 giorni.

ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI

In caso di rottura, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, di apparecchi ortodontici in uso all'allievo assicurato al momento dell'infortunio, vengono rimborsate, con il limite del massimale previsto dalla combinazione scelta, le spese per la loro riparazione o sostituzione, purché l'infortunio sia comprovato da certificato medico o dentistico e se richiesto venga consegnato l'apparecchio ortodontico sostituito.

Come previsto nella sezione "A" – *INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI* dal punto 11 – *Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 20, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 21 - SPESE FUNERARIE

Nel caso in cui l'Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabili, la Inter Partner Assistance S.A. rimborsa fino al limite della somma indicata nel Modulo di Polizza le spese funerarie sostenute dalla famiglia.

Inoltre la Inter Partner Assistance S.A., nei limiti del massimale previsto nel modulo di polizza, assicura a titolo gratuito le seguenti ulteriori spese:

ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE

Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, l'Assicurato subisce:

- danni a capi di vestiario;
- danni a strumenti musicali;
- danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
- danni ad occhiali in palestra;

la Inter Partner Assistance S.A. rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, fino al Massimale indicato nel Modulo di Polizza e comunque fino al valore commerciale o d'uso del bene.

Come previsto nella sezione "A" – **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI** dal punto 11 – *Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 22, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO

Qualora l'alunno assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente polizza, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, la Inter Partner Assistance S.A. rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero nei limiti previsti dal massimale indicato nel modulo di polizza.

ART. 24 - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l'alunno assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l'anno stesso, la Inter Partner Assistance S.A. riconoscerà la somma indicata nel modulo di polizza a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto.

La perdita dell'anno scolastico dovrà essere certificata dall'organismo scolastico preposto.

ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO

Nel caso in cui l'alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi, e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria come stabilito dal massimale indicato nel modulo di polizza.

Come previsto nella sezione "A" – **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI** dal punto 11 – *Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 25, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato subisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso, la Inter Partner Assistance S.A. rimborsa le spese necessarie per le riparazioni fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza e comunque fino al valore d'uso o commerciale del mezzo. Per ottenere il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta.

Come previsto nella sezione "A" – **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI** dal punto 11 – *Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 26, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell'ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Inter Partner Assistance S.A. la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del massimale indicato nel modulo di polizza. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'allievo assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la Inter Partner Assistance S.A. rimborserà, entro i limiti del massimale predetto la spesa già sostenuta.

Come previsto nella sezione "A" – **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI** dal punto 11 – *Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo*, per l'erogazione delle prestazioni del presente articolo 27, è necessario il referto di Pronto Soccorso entro 24 ore dall'evento.

ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA POLIOMIELE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso dell'attività previste all'art. 2, poliomielite o meningite cerebro spinale, i capitali garantiti per l'invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l'invalidità permanente conseguente a questi eventi.

L'indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che la percentuale d'invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre per cento), e secondo la tabella prevista per l'invalidità permanente da infortunio.

ART. 29 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS - EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso dell'attività previste all'art. 2, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per l'invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l'invalidità permanente conseguente a questi eventi.

L'indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che la percentuale d'invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre per cento), e secondo la tabella prevista per l'invalidità permanente da infortunio.

ART. 30 - INDENNIZZO FORFETARIO PER POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico contragga nel corso dell'attività previste all'art. 2, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel modulo di polizza.

ART. 31 - INDENNIZZO FORFETARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso dell'attività previste all'art. 2, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite virale ed il contagio sia accertato entro 90 giorni dall'infortunio, la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà l'indennizzo forfetario previsto dal Modulo di polizza.

ART. 32 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Inter Partner Assistance S.A. corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia di cui agli artt. 28 e 29, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo massimo dovuto dalla Inter Partner Assistance S.A. non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di € 5.200.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio (o dalle malattie di cui agli artt. 28 e 29) come se esso

avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 33 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE)

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato entrasse in stato di coma (con esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse continuativamente per un periodo di almeno 100 giorni, la Inter Partner Assistance S.A. pagherà agli aventi diritto un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in polizza, secondo Massimale indicato nel Modulo di Polizza e le modalità stabilite per il caso di morte.

La Inter Partner Assistance S.A. riconoscerà a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del beneficiario, il pagamento dell'indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente polizza.

ART. 34 - BORSA DI STUDIO

Qualora a seguito di Infortunio, determinato dal medesimo evento, che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'allievo assicurato la Inter Partner Assistance S.A. corrisponderà all'Assicurato una tantum una borsa di studio pari all'importo previsto in polizza, per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali.

ART. 35 - CUMULO DI INDENNITÀ

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 36 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI

Fermo l'obbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione dell'indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Inter Partner Assistance S.A. dei documenti giustificativi in copia o per i casi ove richiesto in originale, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket...), salvo i casi descritti nell'articolo 12 punto a).

ART. 37 - PAGAMENTO INDENNIZZI

Si conviene che, a richiesta dell'Assicurato, l'ammontare liquidabile potrà essere versato al

contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall'Assicurato sia dal contraente e/o altro avente diritto.

ART. 38 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA

La Inter Partner Assistance S.A. rinuncia ad esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli Assicurati, riservandosi invece tale diritto (art. 1916 del Codice Civile) nei confronti dei Terzi.

ART. 39 - PATOLOGIA OCCULTA

Se l'infortunio si verifica durante le ore di educazione fisica (motoria per le scuole materne ed elementari) lo stesso - fermi restando i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 32 che precede - è indennizzabile anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti.

ART. 40 - MASSIMALE CATASTROFALE

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Inter Partner Assistance S.A. non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di:

€ 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento relativamente alle combinazioni A e B;

€ 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento relativamente alle combinazioni C, D, E, F e G.

Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

ART. 41 - LIMITI DI ETÀ E PERSONE NON ASSICURABILI

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ad 80 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo e/o tossicomanie. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di tali patologie.

ART. 42 - CONTROVERSIE E ARBITRATO

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l'arbitrato. Il contraente ha facoltà di scelta.

In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali.

Ciascuna delle parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle assicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza

dell'Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l'accertamento dell'invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato dalla Inter Partner Assistance S.A., questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.

SEZIONE III - ASSISTENZA

NUMERO VERDE 800 914956 OPPURE +39 06 42115564 SE CI SI TROVA ALL'ESTERO

Inter Partner Assistance S.A. fornirà le prestazioni assicurative specificate in polizza nei limiti dei massimali previsti da ogni singola combinazione.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida in caso di assistenza dell'Assicurato che può variare a seconda delle relative prestazioni:

- Prestazioni di assistenza a scuola;
- Prestazioni di assistenza in viaggio;
- Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SCUOLA

ART. 2 - VALIDITA' TERRITORIALE

Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia, limitatamente all'interno dell'Istituto Scolastico che aderisce al Programma Assicurativo AmbienteScuola® S.r.l., e nel percorso casa/scuola/casa per gli alunni e il personale scolastico dell'Istituto Scolastico contraente ad eccezione della prestazione CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 - valida per i soli alunni, anche quando questi ultimi si trovino al di fuori dell'Istituto Scolastico.

I SERVIZI DI SEGUITO EROGATI DALLA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. S.A. NON SONO DI EMERGENZA E PERTANTO NON DEVONO RITENERSI SOSTITUTIVI DI QUELLI DEL 118.

ART. 3 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA (a scuola)

Il servizio medico della Inter Partner Assistance S.A., composto da un Direttore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- organizzazione di consulti medici;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

ART. 4 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24

- Il servizio medico della Inter Partner Assistance S.A., composto da un Direttore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e specializzati, **disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- organizzazione di consulti medici;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

Network convenzionato

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l'Assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata in Italia della Centrale Operativa, e ottenere informazioni relativamente a:

- singole strutture convenzionate e loro ubicazione;
- prestazioni specialistiche;
- nominativo di singoli medici;
- esami diagnostici;
- ricoveri.

Inoltre potrà richiedere alla Centrale Operativa di supportarlo nella ricerca.

ART. 5 - INVIO MEDICO E/O AMBULANZA

Qualora poi, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento, provvederà ad

inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo.

Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Inter Partner Assistance S.A. provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, restano a totale carico della Inter Partner Assistance S.A..

Resta inteso che la Inter Partner Assistance S.A. non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

ART. 6 - COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE

A seguito del trasferimento dell'Assicurato presso il pronto soccorso la Centrale Operativa mette a disposizione il proprio centralino per trasmettere eventuali messaggi urgenti a persone/familiari che l'Assicurato non sia riuscito a contattare.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO

Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente: **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SCUOLA**, all'Assicurato è garantita un'estensione delle prestazioni di assistenza così come segue:

ART. 7 - VALIDITA' TERRITORIALE

Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia e all'estero durante i viaggi organizzati dall'Istituto Scolastico.

I SERVIZI DI SEGUITO EROGATI DALLA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. NON SONO DI EMERGENZA E PERTANTO NON DEVONO RITENERSI SOSTITUTIVI DI QUELLI DEL 118.

ART. 8 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 (in viaggio)

Il servizio medico della Centrale Operativa composto da un Direttore Sanitario e da un'équipe di medici qualificati e specializzati, **disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- organizzazione di consulti medici;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

ART. 9 - INVIO MEDICO E/O AMBULANZA

Qualora poi dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo.

Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, restano a totale carico della Inter Partner Assistance S.A..

Resta inteso che la Inter Partner Assistance S.A. non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

ART. 10 - TRASFERIMENTO SANITARIO

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A., dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell'Assicurato.

I costi della prestazione sono a carico della Inter Partner Assistance S.A., senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso. Se necessario con l'accompagnamento medico, infermieristico o familiare.

Il trasferimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Inter Partner Assistance S.A., con i mezzi ritenuti adeguati alla situazione: con ambulanza, treno (anche in vagone letto), aereo di linea (anche barellato) o altro mezzo.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato.

ART. 11 - INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio venga ricoverato in un Istituto di Cura sul posto, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i medici della Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico. Fermo restando il rilascio del consenso, da parte dell'Assicurato, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 che ha introdotto il nuovo codice a tutela della "privacy".

Qualora poi il ricovero avvenga all'estero e l'Assicurato abbia difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua, la Centrale Operativa organizza il contatto telefonico tra il proprio personale multilingue, i medici curanti sul posto, l'Assicurato e i suoi familiari.

ART. 12 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative

ART. 13 - FAMILIARE ACCANTO

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato in Istituto di Cura in loco, e non possa essere dimesso entro 3 (tre) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, necessiti di essere raggiunto da un familiare, la Centrale Operativa provvederà a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, ad organizzare il viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (1^a classe o vagone letto) tenendo a proprio carico i relativi costi.

Soltanto i viaggi organizzati e autorizzati dalla Inter Partner Assistance S.A. verranno rimborsati.

ART. 14 - INVIO MEDICINALI ALL' ESTERO

La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, all'invio a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti.

In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ART. 15 - RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora l'Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo Staff Medico della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1ª classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.

La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell'Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).

ART. 16 - RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di: coniuge/convivente, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, la Centrale Operativa provvederà, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (in 1ª classe o vagone letto), in ambulanza o altro mezzo. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Inter Partner Assistance S.A. di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Qualora l'Assicurato sia minorenne la Centrale Operativa provvederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un adulto, insegnante/genitore anch'egli a seguito della comitiva, che si renda disponibile ad accompagnare l'Assicurato. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione dell'insegnante/genitore accompagnatore, la Centrale Operativa attiverà la garanzia di cui all'art. 17 "Invio di un accompagnatore in sostituzione".

ART. 17 - INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE IN SOSTITUZIONE

Qualora sia necessario inviare un sostituto accompagnatore, a seguito di un sinistro, come previsto nelle garanzie: Art. 15 Rientro dell'Assicurato convalescente, Art.16 Rientro anticipato, la Centrale Operativa organizza, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, e prende a carico i costi di viaggio (biglietto aereo classe turistica, treno 1ª classe o altro mezzo) per l'accompagnatore residente in Italia segnalato dall'Istituto Scolastico.

ART. 18 - TRADUZIONE CARTELLA CLINICA

Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito di un ricovero all'estero, per infortunio o malattia improvvisa, avvenuto in viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo e tedesco.

ART. 19 - ANTICIPO SOMME DI DENARO (per i soli Assicurati maggiorenni)

Qualora l'Assicurato in viaggio, in conseguenza di furto del bagaglio o del denaro, rapina, malattia improvvisa o infortunio, necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità a cui non gli sia possibile far fronte direttamente ed immediatamente la Centrale Operativa provvederà:

- ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla propria banca;
- a richiedere all'Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della stessa l'importo richiesto. Contestualmente, questa si impegna a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

ART. 20 - SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di origine, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma o l'Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie.

In tal caso restano escluse dalla prestazione:

- le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l'eventuale recupero della salma;
- le spese di soggiorno del familiare.

ART. 21 - GARANZIA "SOCCORSO STRADALE" – per gli alunni, il personale scolastico e i Revisori dei Conti in missione.

Per l'attivazione della garanzia è necessario logarsi al sito internet www.ambientescuola.it comunicando i dati anagrafici personali e la targa del o dei veicoli

Limiti territoriali: l'estensione prevista per la prestazione "Soccorso stradale" in Italia, limitatamente al percorso di andata e ritorno da e per l'Istituto Scolastico.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto che comporti l'immobilizzo del veicolo coperto

dall'Assicurazione ed avente una massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 q.li.

Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A., qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro di € 250,00 che la Inter Partner Assistance S.A. tiene a proprio carico.

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza i seguenti interventi di assistenza entro il limite del massimale sopra indicato:

- **dépannage:** qualora il veicolo possa essere riparato sul luogo del guasto, la Inter Partner Assistance S.A. prende a carico, esclusivamente, le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato, entro il massimale unico per sinistro sopra indicato. Le spese di riparazione nonché gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato;
- **traino:** qualora il veicolo non possa essere riparato sul luogo del guasto, la Centrale Operativa si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino del veicolo stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A. potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina sempreché aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso;
- **recupero difficoltoso:** qualora poi il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale unico sopra indicato.

Si specifica che:

- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza;

- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Inter Partner Assistance S.A. per la custodia del veicolo;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (Il traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di guasto avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato.

**PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE
ESCLUSIVAMENTE
AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA
(CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI**

Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno
in Italia

ART. 22 - GARANZIA "RIMPATRIO SANITARIO"

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di € 20.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;

- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;

Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell'infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall'Assicurato o organizzata senza l'approvazione della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., l'Assicurato non avrà diritto – a posteriori - ad alcun rimborso o compensazione.

Il sinistro dovrà essere comunicato alla Inter Partner Assistance S.A. secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 26.- MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI – punto 26,1 sezione III ASSISTENZA.

La Inter Partner Assistance S.A. avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

ART. 23 – GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche sui seguenti argomenti:

- informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane all'estero e simili);
- informazioni e consigli su situazioni sanitarie del paese di destinazione;
- informazioni ed eventuale prenotazione di alberghi e ristoranti nel mondo;
- informazioni ed orari di trasporto in Italia (aerei, treni, traghetti, pullman);
- informazioni ed eventuali prenotazioni di pensioni per cani e gatti in Italia;

può telefonare alla Società che tramite la Centrale Operativa, provvederà a fornire dal lunedì al venerdì le informazioni che gli necessitano.

ART. 24 – GARANZIA INFORMAZIONI D.Lgs. 81 del 9.04.08

Quando l'Assicurato desidera informazioni sui contenuti della normativa italiana di cui al D.Lgs. 81/08 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" relativi a:

- disposizioni generali;
- prevenzione e protezione;

può telefonare alla Società che tramite la Centrale Operativa, provvederà a fornire dal lunedì al venerdì le informazioni che gli necessitano.

La Società tramite Centrale Operativa, si riserva di approfondire l'argomento richiesto e fornire la risposta nel più breve tempo possibile.

SEZIONE IV - MALATTIA

ART. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero.

La Inter Partner Assistance S.A. assicura il rimborso delle spese:

- mediche;
- farmaceutiche;
- ospedaliere;

sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Inter Partner Assistance S.A. provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 26.- MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI – punto 26,2 sezione IV MALATTIA.

Esclusivamente per i viaggi all'interno dell'Unione Europea, la Inter Partner Assistance S.A. rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall'Assicurato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, l'Assicurato, prima di intraprendere il viaggio all'interno dell'Unione Europea - se non ha ancora ricevuto dall'ASL la tessera Europea di assicurazione malattia – dovrà ottenere dall'ufficio locale ASL (Azienda Sanitaria Locale) il Modulo E101 od E111 o se in possesso la T.E.A.M (Tessera Europea Assicurazione Malattia) che darà diritto ad alcuni trattamenti sanitari gratuiti nei paesi dell'Unione Europea. L'ufficio ASL informerà l'Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo di viaggio che intende intraprendere. L'Assicurato è tenuto a portare con sé due fotocopie del modulo.

ART. 2 - MASSIMALI E LIMITI

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti da ogni singola combinazione per sinistro e per Assicurato.

ART. 3 - MASSIMO ESBORSO

In caso di evento che coinvolga più Assicurati l'esborso massimo della Inter Partner Assistance S.A. non potrà,

in ogni caso, superare complessivamente l'importo totale previsto nel modulo di polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

ART. 4 - ESCLUSIONI

Oltre alle Esclusioni previste nelle condizioni generali e particolari di copertura, sono escluse le spese sostenute per:

- a) occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b) interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- c) interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d) cure termali;
- e) stati di gravidanza oltre il 6° mese;
- f) ricoveri conseguenti a tentativi di suicidio o dovuti ad uso di stupefacenti anche se sotto prescrizione medica;
- g) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero.

PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE

AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia

ART. 5 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.

La Inter Partner Assistance S.A. assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte da medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 per Assicurato per sinistro.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale

per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La Inter Partner Assistance S.A. provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 26.- MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI – punto 26,2 sezione IV MALATTIA del presente testo di Polizza e con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 per sinistro.

Indipendentemente dalla combinazione prescelta dalla Contraente, la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Assicurato e per anno.

Esclusioni:

E' escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura.

Inoltre, sono escluse le spese sostenute per:

- a) spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b) interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
- c) interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d) ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
- e) cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
- f) stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
- g) prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- h) conseguenti a tentativi di suicidio;
- i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- k) infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;

- m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
- n) infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- p) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- q) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;
- r) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- s) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- t) per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno.

- gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Inter Partner Assistance S.A.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - AMBITO DELLA GARANZIA

Le garanzie previste all'art. 2 "Spese garantite", valgono per:

- a) la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora **subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi nell'ambito dell'attività scolastica**, compresa, (in deroga a quanto previsto al punto Esclusioni), la circolazione con qualsiasi mezzo di locomozione; sono compresi, (in deroga a quanto previsto al punto Esclusioni), gli eventi occorsi durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche e ricreative organizzate dalle Autorità scolastiche, nonché durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, nonché durante l'espletamento delle attività di servizio, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- b) la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora **subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi nell'ambito della vita privata**;
- c) la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora, per fatti connessi all'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità Scolastica purché attinenti la qualifica, siano sottoposte a **procedimento penale per reato colposo e/o contravvenzionale** compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto dal punto Esclusioni, gli eventi occorsi durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche e ricreative organizzate dalle Autorità scolastiche, nonché durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, nonché durante l'espletamento delle attività di servizio, durante il tempo necessario a compiere il percorso

SEZIONE V – TUTELA LEGALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Le prestazioni di tutela legale fornite dalla Inter Partner Assistance S.A. sono inserite all'interno dei programmi assicurativi della Contraente secondo quanto riportato in polizza, per le spese legali a carico degli assicurati..

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 2170 del 30/05/96 le garanzie sono prestate inoltre a favore di:

- ♦ l' Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell' Amministrazione Scolastica;
- ♦ l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
- ♦ Il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 2 - SPESE GARANTITE

La Inter Partner Assistance S.A. assume a proprio carico, nei limiti del massimale di polizza per sinistro e illimitato per anno, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio;

prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;

- d) la tutela dei diritti degli operatori scolastici assicurati, qualora, per fatti connessi all'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti la qualifica, siano sottoposte a **procedimento penale per reato doloso**, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Inter Partner Assistance S.A. rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- e) la tutela delle persone assicurate qualora debbano sostenere **controversie con Compagnie di assicurazione** private a seguito di fatti occorsi nell'ambito dell'attività scolastica. Si intendono escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel pacchetto "Ambiente Scuola".
- f) la tutela dei diritti dell'Istituzione Scolastica di cui all'art.1 "Oggetto della garanzia", qualora, nell'ambito della propria attività debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese **inadempienze contrattuali proprie o di controparte**, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00 relative:
- a contratti con fornitori di beni o di servizi commissionati e/o ricevuti;
 - alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati nel certificato di assicurazione ove viene svolta l'attività;
 - a contratti individuali di lavoro con dipendenti dell'Istituzione Scolastica assicurata, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga;
- g) la tutela dei diritti degli operatori scolastici assicurati, qualora, nell'ambito della loro attività debbano sostenere controversie relative a **richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da Terzi**, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art.1917 Codice Civile;
- h) la tutela dei diritti degli Assicurati di cui all'art. 1 "Oggetto della garanzia" e degli operatori scolastici assicurati, qualora, nell'ambito dell'attività svolta, debbano **presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado**

competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 250,00.

Si intendono espressamente escluse dalla garanzia solo le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui, ad esempio al D. Lgs. 8.6.2001, n. 231.

ART. 4 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 "Ambito della garanzia", lettera d) e lettera h);
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore ed imbarcazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Ambito della Garanzia", lett. a) e lett. c);
- controversie relative a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati nel certificato di assicurazione;
- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Inoltre, la Inter Partner Assistance S.A. non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli stati nel mondo nelle ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 6 - INSORGENZA DEL SINISTRO E LIMITI TEMPORALI DELLE GARANZIE PRESTATE

a) **Scuole che non sono mai state assicurate con altra polizza emessa dalla Società**

la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a

comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre un anno prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipula della presente polizza.

Per i comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sono assicurati unicamente se le relative richieste di risarcimento sono presentate all'Assicurato dopo centottanta giorni dalla data stessa. Per tali casi, in deroga all'Art.2 – Spese garantite, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate durante la vigenza della polizza, non potrà superare l'ammontare di €. 60.000,00 per sinistro e €.300.000,00 per anno

La garanzia è prestata ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dell'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Rimangono comunque escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.

b) Scuole che sono state assicurate con altra polizza emessa dalla Società

Qualora la presente polizza riprenda senza soluzione di continuità altra polizza stipulata con la Inter Partner Assistance S.A. per il medesimo rischio, che copriva le richieste di risarcimento presentate durante la sua validità, le Parti convengono quanto segue:

la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipula della presente polizza.

Resta comunque inteso che, per i comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza, in deroga all'Art.2 – Spese garantite, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate durante la vigenza della polizza, non potrà superare l'ammontare di €. 60.000,00 per sinistro e 300.000,00 annui.

La garanzia è prestata ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dell'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Rimangono comunque escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato

successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.

ART. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Inter Partner Assistance S.A. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Inter Partner Assistance S.A. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del punto delle Condizioni di Assicurazione, "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" - art 26.3 - PER LA SEZ V – TUTELA LEGALE.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Inter Partner Assistance S.A. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione dalla vertenza devono essere preventivamente concordati con la Inter Partner Assistance S.A.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Inter Partner Assistance S.A. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Inter Partner Assistance S.A. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, la Inter Partner Assistance S.A. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 8 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO E ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Inter Partner Assistance S.A. in merito alla gestione dei sinistri o sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all'Assicurato di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, a norma di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto

e rischio con facoltà di ottenere dalla Inter Partner Assistance S.A. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Inter Partner Assistance S.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 9 - RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Inter Partner Assistance S.A. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SEZIONE VI – ALTRI DANNI AI BENI

ART. 1 - GARANZIA BAGAGLIO

La Inter Partner Assistance S.A. indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore.

ART. 2 – MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

La garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per Assicurato. Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L'eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Inter Partner Assistance S.A. successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell'albergatore responsabili ai sensi di legge dell'evento, fino alla concorrenza del massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

ART. 3 - GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La Inter Partner Assistance S.A., indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento. Per eventi a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc) che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo.

ART. 4 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La garanzia effetti personali a scuola è prestata per sinistro, con il limite di 2 sinistri per Assicurato e per anno, fino alla concorrenza dei massimali previsti nel modulo di polizza. I danni da furto saranno riconosciuti al 50% del massimale previsto nel modulo di polizza.

ART. 5 - ESCLUSIONI

A) GARANZIA BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.
- j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- n) i beni acquistati durante il viaggio;
- o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;
- q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.

B) GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

La garanzia non è operante per:

- a) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- b) attrezzature professionali;

- c) gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- d) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- e) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno di veicoli.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il rimborso, se dovuto avverrà, fermo il limite sopra indicato, in base alla semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso, applicando un degrado calcolato come segue:

- a) presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.);
- b) fino ai tre mesi precedenti la data del Sinistro: 30%;
- c) oltre i tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: 50%;
- d) oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi: 60%.

SEZIONE VII - PERDITE PECUNIARIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti:

- 1) al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio autoveicolo durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l'Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata;
- 2) al risarcimento dovuto al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio autoveicolo durante il tragitto necessario alla missione.

Ai fini dell'operatività della presente estensione, la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico e la sua durata, l'autorizzazione all'uso del veicolo e l'identificazione, nell'autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto nel modulo di polizza con l'applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al

10% (dieci per cento), valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.

La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa.

3) a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola.

La garanzia è operante nei casi di:

- furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).

Ai fini dell'operatività della presente estensione, la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico, la sua durata, e l'autorizzazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.

La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola.

ART. 2 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora a seguito di malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l'assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola, la Inter Partner Assistance S.A. rimborserà all'assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo previsto in polizza (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'assicurato dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).

Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:

- a) la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
- b) la data d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto

Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.